



---

*Ufficio del Massimario*

**RICOGNIZIONE DI DEBITO E NATURA DICHIARATIVA:  
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA  
SOLO IN CASO D'USO.**

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Registrazione in termine fisso ed in caso d'uso - Caso d'uso - Ricognizione di debito - Carattere meramente ricognitivo - Applicabilità dell'imposta in misura fissa solo in caso d'uso.

La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di una situazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.

La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui alla ricognizione di debito - avendo essa natura meramente dichiarativa e, come tale, non apportando alcuna modificazione né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore che la sottoscrive, né rispetto a quella del creditore che la riceve, ma limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente - deve attribuirsi natura di mera dichiarazione di scienza, rispetto alla quale non è applicabile, quindi, l'art. 9, parte prima, della Tariffa, e nemmeno l'art. 3, parte prima della Tariffa, ma l'art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui sono appunto assoggettate, solo in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. I giudici di legittimità hanno altresì precisato che il citato “caso d'uso” non si verifica nell'ipotesi di deposito della scrittura di ricognizione di debito per fini probatori nell'ambito di un procedimento giudiziario, alla luce della corretta interpretazione dell'art.6 del d.P.R. n.131 del 1986.

**Riferimenti**

**Giurisprudenziali**

**Rif. normativi**

**Dati sentenze**

Conformi:

Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 1132 del 19.1.2009;

Cass. Sezioni Un., Sentenza n. 7682 del 16.3.2023.

Artt. 3, 4 e 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Cass. Sez. Trib., sentenza n. 22897 del 25.6.2026, dep. in data 8.7.2026.

Redattore Antonio Negro